CAMERA DEI DEPUTATI N. 1919-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1973 *(Stampato n. 471)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO (MALAGODI)

—

Ristrutturazione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1973

(Nuovo testo del disegno di legge n. 1919 a seguito dello stralcio degli articoli 1 e 6 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 1973)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

.
.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, numero 1005, è sostituito dal seguente:

« Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazio-

ne fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio della provincia di Avellino ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino sarà costituita in seno all'Ente una sezione speciale per l'Irpinia ».

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sentite le regioni interessate e la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione, norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Le norme di cui al precedente comma dovranno regolare la nomina e le funzioni del presidente dell'Ente e di tre vice presidenti, rispettivamente, per le sezioni della Puglia e della Lucania e per la sezione speciale dell'Irpinia; la costituzione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e di una deputazione per ciascuna delle predette sezioni, con l'attribuzione ad esse di membri del consiglio, nonché la costituzione e la nomina del collegio sindacale.

Al consiglio di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole – agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori –, di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province e di altri enti pubblici territorialmente interessati all'attività dell'Ente, di rappresentanti del personale dell'Ente stesso.

Le predette norme dovranno anche definire, in rapporto ai compiti dell'Ente, le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevedendo, in particolare, che i bilanci, il regolamento organico ed il regolamento di amministrazione e contabilità siano sottoposti all'approvazione del predetto Ministero, di concerto con quello del tesoro.

ART. 5.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania dovrà essere informato ai princìpi e criteri stabiliti, per il personale degli enti di sviluppo, dall'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 6.

.
.